

Of counsel

Avv. prof. Ferdinando Imposimato

Avv. Michele Lioi
Avv. Michele Mirengi
Avv. Marco Orlando
Avv. Stefano Viti
Avv. Mario MarconiAvv. Andrea Fari
Avv. Andrea RuffiniDott.ssa Nicoletta Galli
Dott.ssa Willelma Monterotti
Dott.ssa Barbara Pisa

Roma, 16 febbraio 2011

Spett.le DIRPUBBLICA

Si comunica che in data 11 febbraio u.s. questo studio ha provveduto a depositare presso la Corte di Appello di Roma il ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma 2408/2010, con la quale il Tribunale di Roma ha respinto la domanda di numerosi funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il riconoscimento della qualifica di vice dirigente e per il risarcimento del danno anche professionale conseguente alla omessa attribuzione di detta qualifica.

Buona parte del ricorso è ovviamente dedicata alla questione di incostituzionalità dell'articolo 8 della legge 15 del 2009.

Tale disposizione, come è noto, ha infatti reso la interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 145 del 2002, nel senso che tale disposizione attribuirebbe alla contrattazione collettiva di comparto la facoltà di introdurre la qualifica di vice dirigente con previsioni aventi efficacia costitutiva.

Tale disposizione, dunque, per un verso escluderebbe l'efficacia immediatamente costitutiva della previsione normativa dell'articolo 7 della cosiddetta "legge Frattini" e, per altro verso, attribuirebbe alla fonte negoziale la potestà di istituire la qualifica in discorso, rimettendo, sostanzialmente, *ad libitum* delle parti negoziali (che dunque potrebbero anche non farlo mai) la costituzione della qualifica per cui è causa.

E' evidente, dunque, come l'accoglimento del ricorso appare subordinato alla rimessione degli atti alla Corte Costituzionale da parte della Corte di Appello per la soluzione dell'incidente

di costituzionalità della suddetta norma di interpretazione autentica e che il Giudice delle legge dichiari la illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge 15 del 2009.

Ciò consentirebbe di sostenere l'efficacia immediatamente costitutiva della categoria da parte della legge, offrendo il destro alla Corte di Appello per l'accoglimento della pretesa al riconoscimento della qualifica, indipendentemente ed a prescindere dall'intervento della autonomia collettiva, sulla base della inequivoca declaratoria normativa ed in conformità ad un orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione in materia di riconoscimento della qualifica di quadro ex lege 190 del 1985

Distinti saluti

avv. Stefano Viti

